

Convenzione per la produzione e la diffusione di format videogiornalistici di informazione

tra

Consiglio regionale della Toscana (in seguito denominato Consiglio), codice fiscale n. 01386030488 con sede in Firenze, Via Cavour 2, rappresentato dall' xx xxxx xxxx, nato a xxx il xx/xx/xxxx domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di dirigente del "Settore Ufficio stampa", autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreto dirigenziale n. xxx del xx/xx/2023 esecutivo a norma di legge;

e

xxxxx (C.F./P.I. xxxxxxxx), di seguito denominata Contraente, con sede legale in Via xxx n. xxx – xxxx (xxx), rappresentata dalla/dal Sig.ra/Sig. xxx xxx nata/o a xxxxx il xx/xx/xxxx (C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx), domiciliata/o per la carica presso la sede della società.

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 3 della l. r. 22/2002, l'attività di informazione istituzionale del Consiglio risponde, fra gli altri, agli obiettivi generali di far conoscere ai cittadini ed alla società civile le leggi, i programmi, gli atti e le iniziative degli organi ed enti regionali, nonché di informare i cittadini sulle attività delle istituzioni, sulle opportunità ed i servizi offerti dalla Regione e dalle altre amministrazioni;

- che l'Ufficio stampa, a norma dell'art. 6 della suddetta legge regionale, ha il compito di curare i rapporti con i mezzi di informazione di massa e di diffondere le informazioni sull'attività degli organi regionali;

- che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 27 luglio 2023, n. 75 (*Indirizzi per la predisposizione dell'avviso esplorativo per l'individuazione di fornitori di servizi media audiovisivi operanti in Toscana ex D.Lgs. 208/2021 per l'attivazione di convenzioni ex articolo 14 l.r. 22/2002*):

- è stata approvata l'attivazione di rapporti in convenzione annuale con i fornitori di servizi media audiovisivi al fine di offrire da un punto di vista tecnico possibili opzioni nella definizione di rapporti in convenzione con le emittenti televisive;
- sono stati approvati i parametri e le relative pesature per consentire la formazione di una graduatoria volta alla determinazione del contributo, così indicati:

a) rilevazioni auditel medio mese (come pubblicate su sito Auditel): punteggio 0,25 (sarà presa a riferimento la media delle tre migliori rilevazioni medio mese comprese nei 12 (dodici) mesi antecedenti la pubblicazione dell'avviso sul BURT. Il punteggio massimo di 0,25 sarà attribuito all'emittente con dato auditel migliore e le altre emittenti avranno un punteggio proporzionalmente inferiore al punteggio massimo, in proporzione al discostamento fra il valore Auditel di riferimento ed il valore Auditel da esse detenuto);

- b) popolazione raggiunta sulla base dei dati di copertura territoriale: punteggio 0,25 (il punteggio massimo di 0,25 sarà dato all'emittente che ha la copertura territoriale – ovvero popolazione raggiunta – massima, sulla base dei dati forniti dall'Ispettorato Territoriale Toscana del Mise, per il tramite del Corecom, anche sulla base delle autodichiarazioni delle emittenti circa i contratti stipulati con gli operatori di rete. Le altre emittenti avranno un punteggio proporzionalmente inferiore al punteggio massimo, in proporzione al discostamento rispetto al valore massimo di riferimento);
- c) personale impiegato a tempo indeterminato/determinato, (somma totale dei dipendenti amministrativi, tecnici e giornalisti) alla data del 31 dicembre 2022: punteggio 0,40 (il punteggio massimo di 0,40 sarà assegnato all'emittente che presenta il punteggio più alto relativamente al personale, così come autocertificato e verificato a norma di legge. Le altre emittenti avranno un punteggio proporzionalmente inferiore al punteggio massimo, in proporzione al discostamento rispetto al valore massimo di riferimento);
- d) premialità riferita al personale giornalistico impiegato a tempo indeterminato/determinato con contratto giornalistico alla data del 31 dicembre 2022: punteggio 0,10 (il punteggio massimo di 0,10 sarà assegnato all'emittente con il maggior numero di giornalisti impiegati a tempo indeterminato/determinato che risultino assunti con contratti riconosciuti dalle organizzazioni sindacali (FIEG-FNSI, AERANTI/CORALLO-FNSI, Confindustria Radio Tv (ex FRT), Sindacati confederali) così come autocertificato e verificato a norma di legge. Le altre emittenti avranno un punteggio proporzionalmente inferiore al punteggio massimo, in proporzione al discostamento rispetto al valore massimo di riferimento);
- e) determinazione del costo standard per la produzione e diffusione di una puntata: per la produzione sono presi in considerazione i contratti nazionali del personale impiegato – 1 giornalista, 1 cineoperatore e 1 montatore – per determinare il costo a giornata di lavoro. Per la diffusione è presa in considerazione la media del costo degli interventi di comunicazione istituzionale per l'anno 2018, come da decreto dirigenziale 617 del 24 luglio 2018. L'ottanta per cento (80%) del costo standard per la produzione e diffusione delle trasmissioni è individuabile come il tetto massimo erogabile.

QUANTO SOPRA PREMESSO

con la presente scrittura a valere tra le due parti ad ogni effetto di legge

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della Convenzione

Il Contraente produrrà e metterà in onda sull'emittente televisiva "xxxx" la trasmissione dal titolo "xxxxx". La trasmissione, prodotta in totale autonomia giornalistica, prevederà:

- la copertura dei lavori d'Aula;

- la copertura degli eventi e delle iniziative più importanti del Consiglio, come i lavori delle Commissioni e le conferenze stampa, anche se svolti fuori dalla sede del Consiglio regionale;
- la caratterizzazione, laddove possibile, rispetto al territorio di riferimento dell'emittente con la diffusione delle notizie e l'intervista ai consiglieri che a quel territorio fanno riferimento.

Al fine di assicurare quanto sopra previsto, sulla base del calendario delle presenze alternate predisposto dall'Ufficio stampa, il Contraente garantirà la presenza di una propria troupe nella sede del Consiglio e, se richiesta, nei luoghi e nei territori delle iniziative istituzionali che si svolgono fuori da questa.

ART. 2 – Modalità di svolgimento delle attività

1. Il Contraente garantirà, sulla base del calendario delle presenze alternate predisposto dall'Ufficio stampa, la presenza di una propria troupe nella sede del Consiglio ogni giorno di seduta per un tempo adeguato a coprire i temi più rilevanti affrontati nelle sedute consiliari nonché per seguire gli eventi di altra natura, come riportati all'art. 1.
2. La presenza della troupe nella sede del Consiglio sarà comprovata dal referente dell'Ufficio Stampa per i rapporti con le emittenti televisive;
3. Il Contraente effettuerà l'intervista ai Consiglieri preferibilmente separata dalle altre emittenti.
4. Il Contraente dovrà assicurare nell'ambito del servizio svolto, altresì, la presenza di una propria troupe per il tempo adeguato a coprire le attività istituzionali, sul territorio toscano, del Presidente, dell'Ufficio di presidenza e delle Commissioni consiliari, secondo quanto concordato con l'Ufficio stampa;

ART. 3 – Modalità di produzione e diffusione

1. Ogni puntata della trasmissione di cui all'art.1 ha durata di 15 minuti e dovrà avere almeno 3 (tre) messe in onda ogni settimana in fasce orarie rigide così identificate:
 - una messa in onda nella fascia oraria pre-pomeridiana, tra le 13:00 e le 14:30, precedentemente o immediatamente dopo il telegiornale principale del giorno, ove presente in palinsesto, e in ogni caso nel rispetto degli orari indicati;
 - una messa in onda in fascia preserale, precedentemente o immediatamente dopo il telegiornale principale della sera dalle ore 19:00 alle ore 21:00;
 - una messa in onda nella fascia serale dalle ore 22.00 alle 23.59.
2. Il Contraente potrà liberamente inserire repliche nella propria programmazione.
3. Ogni eventuale modificazione dell'orario o della programmazione dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio stampa così come anche il calendario relativo alle date di produzione della trasmissione.
4. Il Contraente in ogni caso collocherà la trasmissione all'interno di fasce informative, nel contesto di programmi di informazione, approfondimento e notiziari.
5. Non sono consentite interruzioni del programma di natura pubblicitaria, promozionale o di altro genere.

6. Fatta salva l'autonoma scelta della produzione per quanto riguarda la sigla di apertura e chiusura della trasmissione, nei titoli di testa e di coda della trasmissione stessa dovrà essere riportata l'indicazione: "Trasmissione dedicata all'attività del Consiglio regionale della Toscana, realizzata con il contributo economico del Consiglio stesso". La sigla di apertura e di chiusura deve essere ricompresa nella durata di 15 minuti prevista per ogni puntata. Ogni puntata dovrà comprendere un sommario iniziale, anche grafico, degli argomenti trattati; titoli dei servizi in sovrimpressione per l'intera durata dei medesimi; le interviste devono sempre essere accompagnate da 'sottopancia'.
7. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 è escluso per eventuale sospensione delle trasmissioni in occasione delle consultazioni elettorali e in conseguenza delle eventuali circostanze deliberate dall'Ufficio di presidenza relative alla sospensione delle attività d'aula.

ART 4 – Diritti sulle trasmissioni

1. Le trasmissioni prodotte sono di proprietà del Consiglio.
2. Il Contraente in tempo reale metterà a disposizione le trasmissioni messe in onda inserendole sul proprio portale (sito web, oppure YouTube o altro portale indicato dalla stessa emittente) e sul portale del Consiglio regionale indicato dall'Ufficio stampa.

ART 5 – Responsabilità

La responsabilità del contenuto delle trasmissioni ricadrà interamente sul Contraente che si impegna a tener fede a quanto previsto dalla presente Convenzione e a quanto verrà di volta in volta concordato con l'Ufficio stampa, nonché a garantire la correttezza di informazione e il rispetto del pluralismo e della *par condicio*, così come previsto dalla legge, fra gruppi politici di maggioranza e minoranza presenti in Consiglio.

ART 6 – Modalità di erogazione del contributo

1. Il Consiglio, per la realizzazione dell'oggetto della presente Convenzione, corrisponderà a titolo di contributo al Contraente l'importo:
 - € xxxxxx, oltre IVA nella misura del 22%, per un totale di xxxx per la produzione e diffusione di 47 puntate della trasmissione "xxx", secondo il calendario relativo alle date di produzione della trasmissione concordato con l'Ufficio stampa ai sensi dell'art. 3, comma 3, salvo le sospensioni previste dall'art. 3, comma 7;
2. I pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura, redatta secondo le norme in vigore, dopo la verifica di regolare esecuzione con esito positivo e della permanenza della regolarità contributiva;

3. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 gg. dalla relativa data di ricevimento. A tal fine l'affidatario dovrà comunicare, a richiesta dell'Amministrazione, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente Convenzione e le persone delegate ad operare sui suddetti conti;
4. Il Contraente dichiara espressamente di esonerare il Consiglio da ogni e qualsiasi responsabilità per il pagamento che sarà in tal modo effettuato. Il Contraente è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.
5. La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile secondo le seguenti modalità:
 - Il Contraente dovrà trasmettere le fatture in formato elettronico, ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 (*Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica*);
 - le fatture elettroniche intestate a Consiglio Regionale Settore Ufficio stampa codice fiscale 01386030488, "Codice Univoco Ufficio (CUU) WJLHMA devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con l'indicazione del codice commessa. Oltre ai campi previsti come obbligatori dalla procedura, ai fini della corretta compilazione della FatturaPA, il Consiglio regionale individua come necessaria la compilazione dei seguenti ulteriori campi: codice commessa, iscrizione nel registro delle imprese, indicazione del n. decreto di affidamento e del relativo impegno di spesa.
6. Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, delle circolari del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 ss.mm.ii., il Consiglio, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Contraente nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36.

ART 7 – Durata della Convenzione

1. La Convenzione ha durata annuale con decorrenza 1° gennaio 2024; il Consiglio si riserva di prorogare la presente Convenzione.
2. Alla scadenza del termine la Convenzione cesserà di diritto di produrre effetti e l'eventuale prosecuzione dei servizi sarà da intendersi fornita in favore del Consiglio a titolo gratuito.

ART 8 – Revoca del contributo

1. La presente Convenzione è revocata nei seguenti casi:
 - in caso di cessione o affidamento a terzi delle attività oggetto del contributo non autorizzate dal Consiglio;
 - in caso di ingiustificata sospensione del servizio;
 - in caso di ripetuta violazione, per 5 (cinque) volte, dell'obbligo di presenza di una propria troupe

ex art. 2 della presente Convenzione;

- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi del conto corrente bancario o postale dedicato indicato nel precedente articolo 6 o successivamente modificati tramite comunicazione scritta presentata al Consiglio.

2. La presente Convenzione è risolta con effetto immediato, con conseguente revoca del contributo, nel caso in cui i controlli richiesti alle competenti autorità (xxxxxxx) abbiano esito negativo.
3. In caso di revoca, il Consiglio fa salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

ART 9 – Penali

1. Il Consiglio applica una penale pari alla riduzione del 50% del contributo previsto per ogni singola trasmissione, nell'ipotesi in cui non sia stata garantita la presenza richiesta alle sedute del Consiglio, come previsto all'art. 2, comma 1.
2. Il Consiglio, nell'ipotesi di mancato adempimento delle condizioni di produzione e diffusione previste all'art. 3, applica una penale pari al contributo corrisposto per la produzione e diffusione della puntata della trasmissione non prodotta e/o non trasmessa secondo le condizioni stabilite.
3. Il Consiglio nell'ipotesi di mancato caricamento in tempo reale delle trasmissioni, con le modalità previste all'art. 4, comma 2, applica una penale pari al contributo corrisposto per ogni singola trasmissione.
4. Il Consiglio regionale ove riscontri le inadempienze di cui ai commi 1, 2 e 3, idonee all'applicazione delle penali, provvederà a contestarle formalmente per iscritto, indicando il termine di 15 (quindici) giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
5. Nel caso in cui il Contraente non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile a sé, il Consiglio applicherà le penali contestate mediante detrazione sulle somme dovute per i pagamenti.

ART. 10 – Oneri contrattuali e fiscali

1. Il Consiglio provvederà all'assolvimento dell'obbligo del pagamento dell'IVA secondo le normative vigenti.

ART. 11 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano le disposizioni del codice civile in materia di contratti e le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART 12 – Osservanza di norme

1. Il Contraente è sottoposto, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. Il Contraente è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.
3. Il Contraente è tenuto ad applicare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, (visibile sul sito internet del Consiglio – sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali) nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della Convenzione a qualsiasi titolo. La violazione di tali obblighi comporta la revoca del contributo.
4. In analogia all'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, l'amministrazione attesta che non sussistono ex dipendenti del Consiglio, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali con riferimento alla procedura in oggetto nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto e pertanto non si richiede alcuna dichiarazione in merito.
5. Il Contraente, ai sensi della sopra citata disposizione, s'impegna a non stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non conferire incarichi ad ex dipendenti del Consiglio nel periodo di durata della Convenzione in oggetto sino alla concorrenza dei tre anni dalla cessazione dal servizio dei suddetti dipendenti.

ART 13 – Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente Convenzione, ove il Consiglio sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente,
Consiglio regionale della Toscana
Il Dirigente responsabile
XXXX XXXX

XXXXXXXXXX
La/Il Legale rappresentante
Sig.ra/Sig.